




COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA L'AQUILA



Ordinanza n° 7 del 29/07/2022

Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 25 del 29 giugno 2022, relativo al Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 253/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1/2018 (Codice di Protezione Civile), che all'articolo 3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e che lo stesso Decreto all'articolo 6, comma 1 definisce le attribuzioni della predetta autorità;

VISTO l'articolo 16, comma 1 del medesimo Decreto n. 1/2018;

VISTA la completa normativa regionale in materia;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";

CONSTATATO che gli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità; CONSIDERATO che, in particolare nel periodo estivo si manifesta la maggiore pericolosità di incendio, in tutte le aree comunali a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- bruciare stoppie, paglie e residui vegetali agricoli e forestali;
- bruciare la vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, aree turistiche attrezzate, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fonti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporta l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale;

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, nonché mediante affissione nei locali del Centro Polifunzionale e divulgazione tramite le usuali modalità comunali di comunicazione e informazione;

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Ufficio di Polizia Municipale;
- Ufficio Tecnico;
- Stazione Carabinieri Forestali Villetta Barrea;
- Ente Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise;
- Prefettura di L'Aquila.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Civitella Alfedena, 29 luglio 2022



IL SINDACO
Giuseppe Rossi

Giuseppe Rossi